
ADiM BLOG
Aprile 2024
ANALISI & OPINIONI

*L'Italia e la gestione delle migrazioni dalla Libia: tra blocchi all'arrivo
indiscriminati e corridoi umanitari esclusivi*

Maria Vittoria Forte

Dottoranda in Politiche Pubbliche di Coesione e Convergenza nello scenario europeo
Università di Napoli Federico II

Parole Chiave

*Mediterraneo centrale – Memorandum Italia-Libia – Esternalizzazione delle frontiere – Corridoi
Umanitari – Asilo*

Abstract

Il tacito rinnovo del Memorandum Italia-Libia di novembre 2022 da un lato, e il Protocollo per il progetto corridoi umanitari-evacuazioni di dicembre 2023 dall'altro, rivelano una strategia nazionale ancipite nella gestione dei flussi migratori dalla Libia, sollevando interrogativi profondi sull'accesso all'asilo per i migranti e richiedenti asilo detenuti nel Paese Nordafricano. Mentre Roma rafforza i legami con Tripoli per arginare gli sbarchi, si apre anche a nuove possibilità di ingresso per i profughi dalla Libia. Tuttavia, pur non dubitando della finalità umanitaria a fondamento dei corridoi dalla Libia, si può ritenere che le misure adottate possano effettivamente sostituire o mitigare il mancato accesso all'asilo per le migliaia di persone straniere che si trovano in Libia?

The tacit renewal of the Italy-Libya Memorandum in November 2022, alongside the December 2023 Protocol for the humanitarian corridors-evacuations project, unveils a national strategy with blurred contours for managing migration flows from Libya. This prompts profound questions about access to asylum for migrants and asylum seekers detained in the North African country. While Rome strengthens ties with Tripoli to curb landings, it also creates new avenues for refugees in Libya. Without doubting the humanitarian purpose behind these corridors from Libya, can it be assumed that the humanitarian measures taken effectively replace or mitigate the lack of access to asylum for the thousands of foreigners in Libya?

1. Introduzione

Secondo le stime [UNHCR](#), nel 2023 quasi duemila migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo centrale, in rotta verso l'Europa.

Il Mediterraneo si conferma un «cimitero insaziabile» ([Papa Francesco](#)), e questo *mare di morti* risponde, in parte, a specifiche, perseveranti, scelte politico-giuridiche, su scala nazionale ed europea, declinate nel corso degli anni nel consolidamento della cooperazione con i principali Paesi di origine e transito dei migranti. Difatti, le pratiche di esternalizzazione delle barriere all'ingresso hanno sostanzialmente spostato le operazioni di controllo e contenimento dei flussi irregolari negli Stati terzi "strategici", al di fuori dei confini europei.

Parallelamente, si è allora fatto progressivo ricorso alle vie di accesso legale al territorio europeo per rifugiati (provenienti dagli stessi Paesi "strategici").

In uno scenario tanto controverso e apparentemente contraddittorio, qual è e quale potrebbe essere il ruolo attribuibile ai canali di accesso legali nelle politiche di asilo, in considerazione anche dell'eventuale effettiva capacità di queste procedure a fare da contrappeso alle politiche di contenimento dei governi?

Nel tentativo di trovar risposta alle questioni appena esposte, il presente *post* intende esaminare la politica italiana in materia di gestione delle migrazioni dalla Libia, quale principale Paese di transito per i migranti che si spostano dall'Africa sub-sahariana verso il territorio della Repubblica. Pertanto, oggetto dei paragrafi a seguire sarà l'interazione tra la reiterata intesa italo-libica (par. 2) e i corridoi umanitari (par. 3), con particolare attenzione all'impatto di ambedue le forme di cooperazione sull'accesso all'asilo per i migranti dal territorio libico.

2. Esternalizzazione e accesso all'asilo nell'intesa Roma-Tripoli

La cooperazione italo-libica in materia di migrazione risale al [Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione](#) del 2008, che aveva ad oggetto la lotta all'immigrazione "clandestina" e il controllo delle frontiere e del mare adiacente. In esecuzione dell'art. 19 del trattato, infatti, l'Italia si era impegnata a sostenere la costruzione di centri di detenzione per migranti "illegali", elargire fondi e personale specializzato per il rafforzamento della sorveglianza ai confini e predisporre

pattugliamenti marittimi congiunti davanti alle coste libiche. Operazioni che si concretizzarono nei respingimenti collettivi in alto mare per cui l'Italia fu condannata dalla Corte Edu nella sentenza del 23 febbraio 2012, *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* (ric. n. 27765/09).

La condanna all'Italia nel caso *Hirsi* e il crollo del regime Gheddafi nel 2011 portarono in seguito a un minor ricorso agli strumenti di contenimento, che si manifestò, a sua volta, in numeri ancora più drammatici di morti in mare. A fronte di ciò, anche su impulso europeo (v. [Dichiarazione di Malta](#)), il 2 febbraio 2017, il governo italiano e il governo di Al-Sarrāj conclusero il "[Memorandum di intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, \[...\] e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana](#)" (d'ora in poi: *Memorandum*). In breve, in linea con la più ampia strategia politica dell'Unione Europea (UE) in materia di migrazione e asilo, con la stipula del *Memorandum* l'Italia si è impegnata a supportare sul piano logistico, finanziario e tecnologico le attività libiche tese alla sorveglianza della frontiera e al rafforzamento del sistema dei centri di detenzione, con il fine ultimo di «garantire la riduzione dei flussi migratori *illegali*» (undicesimo considerando del preambolo del [Memorandum](#), corsivo aggiunto) in partenza dalla Libia. Di fatto, alla pratica dei *push-backs* attuati dalle autorità italiane verso il territorio libico fino al 2012, si è sostituita quella dei cosiddetti *pull-back* o *push-backs by proxy*. Tali pratiche, al contrario, prevedono la detenzione dei migranti in Libia e il rimpatrio degli stessi «sotto l'esclusivo controllo del Ministero dell'Interno libico» (v. nono considerando del preambolo), attraverso il sostegno italiano ed europeo.

Le questioni giuridiche sollevate dal *Memorandum* sono molteplici, tanto sul piano costituzionale quanto del diritto sovranazionale. Ai fini del presente *post*, preme però concentrarsi sulla contrazione dei diritti umani e dell'accesso all'asilo per i migranti in Libia.

Come il precedente accordo, anche il *Memorandum* del 2017 manca di riferimenti espliciti alla tutela dei diritti umani fondamentali, *in primis* il diritto a non subire torture o trattamenti inumani e degradanti e il diritto all'asilo e al non respingimento¹. Una sola volta, nell'art. 5, le Parti menzionavano i *diritti*, impegnandosi a rispettare gli «obblighi internazionali e [gli] accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parte». Tuttavia, un riferimento simile sembra essere largamente insufficiente ai fini di una tutela effettiva dei diritti dei migranti. Infatti, come evidenziato da cospicua giurisprudenza comunitaria e nazionale e da ultimo dalla Cassazione nel caso *Asso28* (Cass. Pen., sez. V, [sentenza del 1° febbraio 2024 n. 4557](#)), al momento della stipula, la Libia: a) non aveva aderito alla Convenzione di Ginevra per i rifugiati; b) non era dotata di un effettivo sistema di accoglienza; c) ospitava centri di detenzione per stranieri, ove i migranti correvano «l'elevato rischio di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti» (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 4557/2024, punto 1 del

¹ Basti notare la mancata attenzione nel testo alla possibile presenza di richiedenti asilo e rifugiati tra i "clandestini" in partenza dalla Libia verso l'Italia.

ritenuto in fatto)². Dunque, in considerazione di quanto sopra e come dichiarato dalla Suprema Corte, la Libia risulta essere uno Stato «non sicuro» (v. Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 16 dicembre 2021 n. 15869; Cass. Pen., sez. V, sentenza del 1° febbraio 2024 n. 4557).

Tra le pronunce della Cassazione riguardo ai respingimenti in Libia, la recente sentenza n. 4557/2024 merita particolare attenzione almeno in ragione di un altro profilo: l'interpretazione del principio di non respingimento data dalla Corte. Nel caso di specie, la Cassazione ha qualificato la consegna dei 101 migranti alla motovedetta libica ad opera del comandante dell'imbarcazione Asso28, battente bandiera italiana, come «danno grave, consistente nel loro respingimento collettivo». In sostanza, richiamando i numerosi riferimenti normativi internazionali, comunitari e nazionali sul punto³, nonché il caso *Vos Thalassa* (Cass. Pen., sez. VI, sentenza del 16 dicembre 2021 n. 15869) ed il caso *Hirsi*, la Corte ha ribadito – sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU richiamata (*Hirsi*) – che l'Italia è vincolata al rispetto del principio di *non-refoulement* anche in alto mare, al di fuori dei propri confini, evidenziando inoltre l'obbligo per le autorità statali di ottenere rassicurazioni e informarsi sull'effettivo trattamento cui tutti i soggetti respinti verrebbero esposti in caso di respingimento.

Seguendo allora tale opzione interpretativa e considerato che la zona SAR “libica” - istituita in attuazione del *Memorandum* - «non risulta ancora operativa»⁴ (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 4557/2024, punto 5.7 del considerato in diritto), si potrebbe dunque sostenere che lo stesso coordinamento con la Guardia costiera libica, se non accompagnato da verifiche fattuali atte a valutare la sicurezza del luogo di ricovero per i singoli migranti, potrebbe esporre gli stessi ad un rischio personale, concreto e attuale di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti e risultare in respingimenti collettivi.

Oltretutto, mancando la Libia di un effettivo sistema di accoglienza per richiedenti asilo, le stesse condotte potrebbero risultare anche in violazioni del diritto di cercare e ricevere protezione in altri Paesi (art. 14 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) e del diritto all'asilo costituzionale (art. 10 co. 3, Cost.) inteso come diritto soggettivo perfetto direttamente applicabile, il cui contenuto minimo è proprio il diritto all'ingresso nel territorio italiano.

² In merito ai trattamenti inumani e degradanti perpetuati nei centri di detenzione libici si veda la plethora di denunce presentate da rapporti di organismi internazionali e ONG, anche precedenti alla stipula del *Memorandum* (v. *ex multis* il [rapporto del segretario generale ONU](#), 2018).

³ Tra i riferimenti normativi: artt. 3 e 14 della CEDU; art. 4 del Protocollo addizionale, art. 33 della Convenzione di Ginevra; art. 19 della Carta di Nizza.

⁴ Secondo la Convenzione SAR di Amburgo del 1979, per poter essere ritenuta operativa una zona SAR necessiterebbe anzitutto di: *a*) disporre di un'organizzazione tecnico-operativa e assetti navali e aerei idonei a garantire la sicurezza delle persone eventualmente in difficoltà in quell'area geografica; *b*) offrire porti sicuri dove sbarcare le persone soccorse nel minor tempo possibile (Conv. SAR, par. 3.1.9 come modificato nel 2004). La Libia, invece, per quanto risultava agli atti, né disponeva di quanto al punto *a*, né offriva porti sicuri di sbarco (v. anche Tribunale di Napoli, sentenza n. 1643/21 del 13 ottobre 2021).

Questa l'interpretazione dell'asilo costituzionale⁵ evocata, da ultimo, dal [Tribunale civile di Roma nella dibattuta sentenza del 28 novembre 2019 n. 22917/2019 \(v. PANZERA, p. 22-25\)](#). Secondo tale giurisprudenza, infatti, qualora a un richiedente asilo sia inibito l'accesso al territorio italiano e quindi impedito di presentare domanda di protezione internazionale attraverso «fatti illeciti» compiuti dallo Stato, quali i respingimenti collettivi, la diretta applicazione dell'art. 10 co. 3, Cost., riconoscerebbe al richiedente il diritto di accedere nel territorio italiano al fine di veder esaminata individualmente la propria domanda.

Potendo difficilmente credere che l'attuale *status quo* in Libia sia meno lesivo dei diritti umani fondamentali ([v. Medicins sans frontiers](#)) e visto il [tacito rinnovo](#) dello stesso *Memorandum*, potrebbe concludersi che il *Memorandum* del 2017, a causa delle politiche di ostacolo all'accesso all'asilo in cui spesso risulta, continui di fatto a depotenziare lo stesso diritto all'asilo costituzionale.

3. Protocolli di intesa per il progetto corridoi umanitari – evacuazioni dalla Libia

Nel dicembre 2017, in seguito ad accordi *ad hoc* con l'UNHCR (e tra UNHCR e governo libico), l'Italia ha realizzato la prima operazione di evacuazione *diretta* dalla Libia. Dagli accordi stessi e dalla prassi si desume che tali operazioni siano in larga parte simili ai reinsediamenti, con la sostanziale differenza che, nel caso delle evacuazioni, gli evacuati, all'arrivo, sono considerati richiedenti asilo, e le loro richieste trattate secondo le procedure d'asilo standard. In modo analogo ai reinsediamenti, invece, le stesse riconoscono un ruolo centrale all'UNHCR, che ha il compito esclusivo di identificare i più *vulnerabili* tra i migranti di alcune nazionalità detenuti in Libia. Le *evacuazioni dirette* dalla Libia sembrerebbero dunque essere operazioni prive di garanzie giuridiche per i migranti e di carattere emergenziale che, in quanto tali, prioritizzano la messa in sicurezza delle persone.

La mobilitazione italiana a fronte della drammatica situazione dei migranti in Libia non si è limitata, tuttavia, alle evacuazioni. Al contrario, su input della Comunità di Sant'Egidio, della Chiesa evangelica valdese e della Federazione delle Chiese Evangeliche (FCEI), si è deciso di introdurre anche nel contesto libico la pratica dei corridoi umanitari: una forma istituzionalizzata di cooperazione pubblico-privata volta all'ingresso in Italia e all'accoglienza di un certo numero di persone *vulnerabili* provenienti da particolari Paesi di primo asilo, attraverso canali protetti (solitamente, il rilascio del visto umanitario, *ex art. 25 reg.*

⁵ Il contenuto del diritto all'asilo costituzionale resta oggetto di ampio dibattito scientifico. A quanti in linea con l'interpretazione qui avanzata (v. [PANZERA](#)), si contrappongono quanti ritengono che l'asilo costituzionale sia interamente attuato dagli status di rifugiato, protezione sussidiaria ed "ex" protezione umanitaria (che di fatto non prevede alcun diritto di accesso al territorio), e quindi, in mancanza di una previsione normativa espressa sul punto, escludono l'esistenza di un (implicito) diritto di accedere al territorio italiano direttamente applicabile (v. [DEL TURCO & SAVINO](#)).

810/2009/CE).

Ad aprile 2021, infatti, gli enti di natura religiosa di cui sopra ed i rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno hanno firmato il *Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto corridoi umanitari-evacuazioni dalla Libia*, atto a disciplinare il trasferimento legale in Italia di 500 potenziali beneficiari di protezione internazionale detenuti in territorio libico. Tale Protocollo, sulla falsariga di quelli precedentemente sottoscritti per l'attivazione di corridoi da altri Paesi di provenienza (v. [SICCARDI](#)), disciplina: a) i criteri di individuazione dei beneficiari del progetto; b) gli impegni delle Parti firmatarie; c) il Paese di attuazione e i tempi di realizzazione del progetto; d) la predisposizione di attività di monitoraggio e valutazione.

In Libia, però, bisognava prioritizzare la messa in sicurezza delle persone (come peraltro suggerisce la denominazione stessa del Protocollo). Perciò, di fatto, nell'attuazione di questi corridoi, sono venute meno due delle maggiori peculiarità del modello «adottivo» ([POMPEI](#)) dei "classici" corridoi umanitari: il ruolo degli enti di natura religiosa nelle attività di selezione dei beneficiari e la capacità di predisporre processi di accoglienza *ad hoc*, vista l'impossibilità di colloqui preliminari approfonditi (v. [Caritas](#)). Come recita l'art. 4 del Protocollo, i 300 beneficiari a carico del sistema pubblico di accoglienza (60% del totale) sono stati selezionati direttamente dalle già esistenti liste UNHCR, mentre i restanti 200 sono stati segnalati all'UNHCR (quindi aggiunti alle preesistenti liste) da Sant'Egidio, Tavola Valdese e FCEI. Il punto è particolarmente rilevante se si considera che, come per le evacuazioni, l'UNHCR ha potuto selezionare beneficiari di solo nove nazionalità e, quindi, in assenza di questo seppur limitato margine di manovra degli enti privati, molti potenziali beneficiari *particolarmente vulnerabili* sono stati irrimediabilmente esclusi dal progetto.

Più in generale, come nei "classici" corridoi italiani, il processo di identificazione e selezione dei *vulnerabili* in Libia è risultato *opaco* ([SICCARDI](#), p. 103), discrezionale e privo di tutele giuridiche per i migranti, incluse «le garanzie tipiche del giusto procedimento amministrativo» ([TUOZZO](#), p. 8). Infatti, le procedure di selezione ai fini dell'evacuazione, gestite dall'UNHCR, sembrerebbero rischiare di violare significativamente il principio di imparzialità. In questo caso, ad amplificare tale rischio sarebbero gli accordi col governo libico di cui sopra e l'iniqua capacità di accesso dei richiedenti ai colloqui con l'organizzazione. Il problema non è dissimile da quello dei corridoi umanitari "classici", nei quali rilevano tanto la valutazione di ulteriori caratteristiche personali dei potenziali beneficiari, altre rispetto al (già vago) criterio della vulnerabilità, quanto le non chiare modalità attraverso cui gli stranieri detenuti potrebbero far pervenire le proprie richieste di accesso ai corridoi alle organizzazioni. Inoltre, in ambedue i casi i richiedenti non parrebbero disporre di rimedi giurisdizionali in caso di mancato inserimento nelle liste UNHCR, e, pertanto, le organizzazioni, in esecuzione dei processi di individuazione e selezione, sembrerebbero filtrare irrimediabilmente l'accesso al diritto all'asilo.

Un secondo elemento atipico nei corridoi umanitari dalla Libia è, poi, la ripartizione degli oneri nella partnership pubblico-privata (art. 4 del Protocollo). Per i corridoi dalla Libia si prevede, infatti, un impegno pubblico che va oltre le usuali operazioni di verifica e rilascio dei visti, prevedendosi la presa in carico diretta da parte dello Stato per ben 300 dei 500 beneficiari previsti. Tali 300 richiedenti asilo, una volta trasferiti in Italia, sono affidati ai servizi del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) garantiti dai Comuni italiani, non usufruendo, quindi, dei tipici processi di accoglienza individualizzati gestiti dagli enti privati. Si constata, nel caso specifico, un ruolo più attivo dell'amministrazione pubblica, che tuttavia si concilia ancor più difficilmente con l'arbitrarietà propria dei processi selettivi e con la mancanza di rimedi giurisdizionali. Per giunta, anche nel caso libico parrebbe mancare qualsivoglia attività di controllo e vigilanza pubblica sugli enti parte al progetto, sulle loro condotte in attuazione del programma e sui servizi da loro erogati.

A tali problematiche, infine, si aggiungano le criticità tipiche del "modello" italiano dei corridoi umanitari⁶, prima tra tutte la mancanza di una chiara cornice normativa. In effetti, la pratica dei corridoi rimette l'accesso alla protezione internazionale in Italia a un protocollo amministrativo, attuato in larga misura – in modo discrezionale e senza adeguati controlli – da soggetti privati.

Nel dicembre 2023, comunque, gli stessi enti aderenti al Protocollo del 2021, cui si sono aggiunti ARCI e INMP, hanno concluso un nuovo *Protocollo di intesa per la realizzazione del progetto corridoi umanitari – evacuazioni dalla Libia*. Molto simile al precedente, tale protocollo stabilisce l'arrivo sicuro in Italia di 1500 potenziali rifugiati, di cui, questa volta, solo il 40% a carico degli enti pubblici.

4. Riflessioni conclusive. Un contrappeso adeguato?

Allo stato attuale, la strategia politica nazionale per la gestione dei flussi migratori dalla Libia risulta ancipite tanto quanto quella degli anni 2017-2020. Il governo Meloni ha, da un lato, rinnovato il *Memorandum*, ponendo così un limite all'accesso all'asilo in Italia per i migranti dalla Libia, e, dall'altro, sottoscritto un programma per nuovi corridoi umanitari dalla Libia, garantendo così l'accesso alla protezione e all'accoglienza ad *alcuni* rifugiati dal contesto libico.

Tuttavia, allo stato attuale, i corridoi umanitari, di natura concessoria e *complementare*, non sembrerebbero di per sé idonei a garantire il diritto all'asilo, sistematicamente e manifestatamente negato alle migliaia di persone migranti rimpatriate e trattenute in un luogo

⁶ Sul tema si rimanda alla copiosa letteratura in calce.

non sicuro.

Pertanto, l'attivazione dei corridoi umanitari nel contesto libico, se non accompagnata da azioni aggiuntive quali, a titolo esemplificativo, il rafforzamento di operazioni di soccorso in mare, l'inserimento nel *Memorandum* di specifici obblighi di tutela dei diritti umani e la ratifica per le autorità libiche della Convenzione di Ginevra del 1951, non sembrerebbe poter legittimare il processo di esternalizzazione delle barriere all'ingresso proprio della cooperazione italo-libica passata e presente.

APPROFONDIMENTI

- A. ALGOSTINO, *L'esternalizzazione soft delle frontiere e il naufragio della costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2017, pp. 139-182.
- K. BIANCHINI, *Humanitarian Admission to Italy through Humanitarian Visas and Corridors*, in M. C. FOBLETS, L. LEBOEUF (a cura di), *Humanitarian admission to Europe: the law between promises and constraints*, Baden-Baden, pp. 157-197.
- A. FAZZINI, *Il caso S.S. and Others v. Italy nel quadro dell'esternalizzazione delle frontiere in Libia: osservazioni sui possibili scenari al vaglio della Corte di Strasburgo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2020, pp. 87-113.
- J. FONTANA, M. ROSINA, *The Tools of External Migration Policy in the EU Member States: The Case of Italy*, in *Journal of Common Market Studies*, 2024, pp. 1-27.
- L. GALLI, *Quale ruolo degli attori pubblici nella sponsorship privata dei rifugiati? Una riflessione sull'esperienza italiana alla luce di quella canadese*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2022, pp. 133-165.
- V. MORENO-LAX, M. GIUFFRÉ, *The Rise of Consensual Containment: From 'Contactless Control' to 'Contactless Responsibility' for Forced Migration Flows* in S. Juss (a cura di), *Research Handbook on International Refugee Law*, Londra, 2019.
- R. MOROZZO DELLA ROCCA, *I due Protocolli d'intesa sui "corridoi umanitari" tra alcuni enti di ispirazione religiosa ed il Governo ed il loro possibile impatto sulle politiche di asilo e immigrazione*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 1/2017, pp. 1-31.
- E. OLVITO, *The constitutional fallouts of border management through informal and deformed external action: the case of Italy and the EU*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2020, pp. 114-137.
- C. PANZERA, *Il diritto all'asilo. Profili costituzionali*, Napoli, 2020.
- G. PASCALE, *"Esternalizzazione" delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale dell'Italia e dell'UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in Libia*, in *Studi sull'integrazione europea*, n. XIII/2018, pp. 413-440.
- F. RESCIGNO, *Il diritto all'asilo e la sua multiforme (non) attuazione*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, n. 2/2020, pp. 99-145.

- A. REYHANI, C. GOMEZ DEL TRONCO, M. N. MAYER, *Challenging the Externalised Obstruction of Asylum – The Application of the Right to Asylum to EU Cooperation with Libyan Coast Guards*, 2019. Disponibile su: SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3361889>.

- M. SOSSAI, *Canali di ingresso legale e sicuro dei migranti in Europa: il modello dei “corridoi umanitari”*, in U. CURI (a cura di), *Vergogna ed esclusione. L’Europa di fronte alla sfida dell’emigrazione*, Roma, pp. 75-89.

Per citare questo contributo: M.V. FORTE, *L’Italia e la gestione delle migrazioni dalla Libia: tra blocchi all’arrivo indiscriminati e corridoi umanitari esclusivi*, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, aprile 2024.